



Tribunale Ordinario di Spoleto
Sezione Fallimentare Ufficio di Spoleto
VERBALE D'UDIENZA

**PROCEDIMENTO N. 4/2022 CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA
PROMOSSO DA FATTORIA LA MORELLA SOC. AGR. A R.L. SEMPLIFICATA
RIUNITO AL N. 41/2021 PREFALLIMENTARE.**

Il Tribunale di Spoleto, in composizione Collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott. Roberto Laudenzi	Giudice
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice rel.

Dà atto che all'udienza del 28/09/2022, tenutasi mediante trattazione scritta nessuno compare e che la società ricorrente, convocata per la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato sulla base della relazione del pre- Commissario giudiziale, Dott. Paolo Sambuchi, del 30.08.2022, ha depositato in data 13.09.2022 atto di rinuncia alla domanda.

Dà altresì atto che nel procedimento prefallimentare n. 41/2021 RG, al quale la domanda di concordato è stata riunita, la creditrice ricorrente HERA COMM S.p.a. (la quale ha sollecitato nel mese di agosto 2022 la dichiarazione di fallimento della resistente) ha depositato atto di desistenza in via telematica in data di ieri 27.09.2022, evidenziato di avere ottenuto la soddisfazione del proprio credito nei confronti della resistente.

La medesima resistente ha depositato memoria del 27.09.2022 in via telematica chiedendo la dichiarazione di estinzione della procedura prefallimentare.

Il Tribunale a questo punto rileva:

- come occorra, innanzitutto, dichiarare la sopravvenuta inammissibilità della domanda di concordato con riserva avanzata dalla ricorrente per le motivazioni illustrate dal pre-Commissario giudiziale nella relazione del 30.08.2022 (stante il mancato deposito della cauzione), relazione che è antecedente alla rinuncia alla domanda di concordato;
- che la domanda di concordato con riserva è stata, a tutta evidenza, proposta mediante abuso dello strumento concordatario e con il solo fine di paralizzare, *in limine litis*,



l'istanza di fallimento proposta dalla creditrice precedente (e già trattenuta in decisione al momento del deposito della domanda prenotativa del 24.06.2022);

- che, per quanto riguarda la procedura prefallimentare, la desistenza del creditore ricorrente, da qualificarsi come rinuncia agli atti del giudizio, comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito, salvo che la controparte manifesti il proprio interesse alla prosecuzione del processo (v. Cass. 18620/2010), circostanza quivi chiaramente non ricorrente;
- dalla documentazione in atti, tuttavia, si rinvengono profili di insolvenza della società resistente, tali da giustificare una segnalazione al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 7, n. 2), l.f., tenuto conto:

della omessa dimostrazione, nel procedimento prefallimentare, della effettività della natura agricola della società resistente (onere che gravava sulla stessa e che non pare sia stato assolto);

dell'ammontare dei debiti scaduti e non soddisfatti alla data odierna (basta tenere conto dei ruoli trasmessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, indicanti un ammontare di debiti superiori a 700,000 euro);

del possibile superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f., tenuto conto degli esiti degli accertamenti compiuti tramite Guardia di Finanza di Foligno e già in atti;

delle chiare difficoltà della stessa resistente nel far fronte ordinariamente ai pagamenti (tenuto conto degli esiti del presente giudizio, di fatto "piegato" ad irrituale strumento di coercizione per ottenere il pagamento del proprio credito da parte della medesima ricorrente, poi rinunciante alla domanda di fallimento e considerato l'omesso deposito della cauzione disposta dal Tribunale in relazione alla proposta domanda di concordato).

ritenuto, pertanto:

di dover dichiarare inammissibile la domanda di concordato;

di dover disporre l'archiviazione degli atti (v. Cass. 21834/09) per quanto concerne l'istanza di fallimento;

di dover disporre ai sensi dell'art. 7, n. 2, l.f. la segnalazione al P.M. (cui è tenuto anche il giudice del procedimento prefallimentare: v. Cass., SS.UU., 9409/2013), in quanto dalla documentazione in atti risulta lo stato di insolvenza del debitore:

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato;



dichiara l'estinzione del procedimento prefallimentare di cui sopra e dispone l'archiviazione degli atti, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. in sede, affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento della resistente.

Spoletto 28.09.2022

Il Giudice rel.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno

l'avv. [...] in sostituzione dell'avv. [...] e dell'avv. [...].

per la procedura il curatore .

E' presente personalmente il fallito FATTORIA LA MORELLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Al fine della pratica forense, è presente il dott./la dott.ssa/sono presenti i dott.ri/ le dott.sse .

Il curatore espone che [...].

Il creditore [...]

Il fallito [...]

Il Giudice delegato rileva/osserva/dispone [...]

28/09/2022

Il Giudice delegato

Sara Trabalza



